



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 87 del 13 FEB. 2025

**OGGETTO:** stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Milano per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL DIRIGENTE  
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 13 FEB. 2025 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Dirigente UOC Affari Generali e Legali  
Dott.ssa Marilena Moretti

*Marilena Moretti*

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento con annotazione:

- ai Conti economici dei Bilanci degli anni 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 pari a complessivi €57.540,60 così suddivisi:

- € 9.416,10= per il periodo 14/02/2025 – 31/12/2025, ai conti economici:
  - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 7.488,00;
  - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 864,00;
  - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 20,10;
- € 11.504,10= per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, ai conti economici:
  - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 10.296,00;
  - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 1.188,00;
  - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 20,10;
- € 11.504,10= per il periodo 01/01/2027 – 31/12/2027, ai conti economici:
  - n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 10.296,00;
  - n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 1.188,00;
  - n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 20,10;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 87 del 13 FEB. 2025

- € 11.504,10= per il periodo 01/01/2028 – 31/12/2028, ai conti economici:  
n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 10.296,00;  
n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 1.188,00;  
n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 20,10;
- € 11.504,10= per il periodo 01/01/2029 – 31/12/2029, ai conti economici:  
n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 10.296,00;  
n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 1.188,00;  
n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 20,10;
- € 2.108,10= per il periodo 01/01/2030 – 28/02/2030, ai conti economici:  
n. 51009000050 "Altri servizi non sanitari" per € 1.872,00;  
n. 51009000015 "Servizio di lavanderia" per € 216,00;  
n. 50503000030 "Cancelleria e supporti meccanografici" per € 20,10;

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 87 del 13 FEB. 2025

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **Viste:**

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 01/01/2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XII/2158 del 15/04/2024 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 19/04/2024 - 18/04/2027;
- la deliberazione aziendale n. 198 del 18/04/2024 di presa d'atto della predetta DGR XII/2158/2024 e di insediamento dal 19/04/2024 sino al 18/04/2027 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST Gaetano Pini-CTO;

### **Visti:**

- il Decreto Legislativo 17/08/1999, n. 368 e ss.mm.ii. *"Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"*;
- la Legge Regionale 30/12/2009, n. 33 *"Testo Unico delle leggi regionali in materia di Sanità"* e ss.mm.ii.;
- il Decreto Interministeriale 04/02/2015, n. 68 *"Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria"*;
- il Decreto Interministeriale 13/6/2017, n. 402 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- la Delibera della Giunta Regionale del 30/11/2022 n. XI/7437 di approvazione del Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università lombarde sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca;
- la Delibera della Giunta Regionale del 18/09/2023 n. XII/958 *"Indirizzi per la progressiva assunzione di autonomia operativa e decisionale del medico in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera c) della l.r. 30 dicembre 2009, n.33"* di presa d'atto del documento *"Livelli di autonomia del Medico in Formazione Specialistica"* predisposto nel dicembre 2022 dall'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999;

### **Premesso che:**

- gli artt. 34 e ss. del D. Lgs. n. 368/1999 e l'art. 3, comma 3, del D.L. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto;
- con deliberazione n. 65 del 07/02/1996 è stata approvata la *"Convenzione attuativa tra l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto Ortopedico Gaetano Pini"*, attualmente in regime di proroga, che disciplina lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche, nonché l'espletamento di attività assistenziali ad esse connesse a beneficio dei corsi di studio dell'area medica/sanitaria;
- il nuovo Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia, approvato con DGR n. XI/7437 del 30/11/2022, all'art.17 *"Convenzioni"*





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 87 del 13 FEB. 2023

prevede che le Università stipulino apposite convenzioni con Enti pubblici e privati facenti parte della rete formativa al fine di potersi avvalere delle attrezzature e dei servizi logistici posti a disposizione dai suindicati Enti per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti dei medici in formazione;

**Dato atto** che l'allegato 1 del suindicato Protocollo d'Intesa individua, nell'ambito del Polo clinico assistenziale-Università degli Studi di Milano, l'ASST Gaetano Pini-CTO quale Ospedale di insegnamento "*sede collegata*", a supporto alla/e struttura/e di sede della Scuola di specializzazione, che, in quanto tale, concorre al completamento della rete formativa e che è in possesso degli standard e dei requisiti previsti dal D.L. n. 402/2017 per l'accreditamento ministeriale delle Scuole di specializzazione istituite e attivate da ciascuna Università;

**Atteso** che:

- con nota del 19/03/2024, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Milano le strutture, le attrezzature ed il personale afferente alla UOC Ortopedia e Traumatologia d'Urgenza, diretta dal dott. Berlusconi, per contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia del predetto Ateneo;
- con note agli atti, da ultimo in data 31/01/2025, l'Università degli Studi di Milano ha trasmesso lo schema di convenzione di che trattasi disciplinante l'utilizzo delle strutture dell'ASST poste a disposizione delle attività professionalizzanti degli iscritti alla predetta Scuola;

**Rilevato** che nel corso dell'anno 2023, il tema della sorveglianza degli specializzandi/studenti operanti presso gli Enti Ospedalieri, è stato oggetto di specifici accordi tra l'Università degli Studi di Milano, (datore di lavoro) e gli Enti Ospedalieri che hanno:

- classificato gli stessi in due categorie:
  - il "*Polo ospedaliero convenzionato di primo accesso*" (POC1) che garantisce allo specializzando/studente la sorveglianza fisica e sanitaria, ai fini radioprotezionistici, sino al termine della propria attività ed è individuato per ogni Scuola di Specializzazione/Corso di Laurea, indipendentemente dalla destinazione di ogni specializzando/studente;
  - l'"*Ente ospedaliero convenzionato successivo*" (EOCS) presso il quale lo specializzando/studente svolge l'attività didattico-formativa avviata presso il POC1 o altro EOCS;
- definito in capo a ciascuno dei suindicati soggetti le responsabilità, i compiti e gli oneri economici, di informazione e formazione connessi all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e del D.Lgs. 101/2020;

**Dato atto** che con nota del 09/11/2023, in atti, l'Università degli Studi di Milano ha comunicato:

- l'afferenza dell'ASST Gaetano Pini-CTO (EOCS) alla ASST Santi Paolo e Carlo (POC1), per la Scuola di Specialità in Ortopedia e Traumatologia;
- l'avvenuta stipula dell'Accordo Unico e successivo Addendum tra il predetto Ateneo e la ASST Santi Paolo e Carlo per la definizione degli obblighi e delle responsabilità di cui ai D. Lg. 81/2008 e 101/2020 in capo rispettivamente all'Università degli Studi di Milano, all'Ente Ospedaliero POC1 e all'EOCS;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 87 del 13 FEB. 2025

**Dato atto**, altresì, che con deliberazione del Direttore Generale n. 682 del 14/12/2023, l'ASST Gaetano Pini-CTO ha preso atto dei su citati Accordi che, in sintesi, prevedono:

- in capo alla ASST Santi Paolo e Carlo (POC1), delegata dall'Università degli Studi di Milano:
  - lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, effettuata dal medico competente;
  - la garanzia di tutela degli specializzandi/studenti dal rischio da radiazioni ionizzanti presenti presso le strutture dell'EOCS, attraverso il medico autorizzato e l'esperto di radioprotezione, ai sensi del D.Lgs. n.101/2020;
  - l'erogazione della formazione generale in materia di protezione sanitaria di cui all'art. 112 del D.Lgs. n.101/2020;
- in capo all'ASST Gaetano Pini-CTO (EOCS):
  - lo svolgimento dell'attività di sorveglianza dosimetrica (valutazione periodica della dose individuale) per il tramite del proprio Esperto di radioprotezione;
  - l'erogazione della formazione specifica di protezione sanitaria;
  - l'emissione di relativa fattura trimestrale, tenuto conto della tariffa di € 15,00 per la sorveglianza dosimetrica degli studenti/specializzandi classificati come lavoratori non esposti e di € 30,00 per quelli classificati come lavoratori esposti di categoria A o B (artt. 5 -7 Addendum);
- in capo all'Università degli Studi di Milano (datore di lavoro):
  - la cooperazione con il POC1 e l'EOCS, attraverso lo scambio di informazioni, al fine di garantire l'attuazione di tutte le misure e degli interventi di radioprotezione e prevenzione dai rischi a tutela degli specializzandi/studenti (art. 3 Addendum);
  - la raccolta e trasmissione da parte del Direttore della Scuola di Specialità/Presidente Corso di Laurea, attraverso una scheda informativa, dei dati/informazioni ai professionisti del POC1 per la valutazione preventiva di classificazione (art. 4 Addendum);
  - il versamento dei corrispettivi dovuti all'ASST, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, in merito agli obblighi di sorveglianza fisica (art. 7 Addendum);

**Preso atto** delle schede di classificazione dei medici in formazione emesse dall'EdR del POC incaricato dall'Università degli Studi di Milano, dalle quali emerge la mancata esposizione degli specializzandi assegnati alla UOC di Ortopedia e Traumatologia di questa Azienda Sanitaria;

**Considerato** l'interesse tra le parti di regolamentare i rapporti di collaborazione reciproca che, da un lato, consentono all'Università degli Studi di Milano di avvalersi di strutture e servizi extrauniversitari per attività didattico formative professionalizzanti, dall'altro, per l'ASST Gaetano Pini-CTO, di potenziare le relazioni di natura clinico-assistenziale e scientifica con le Istituzioni universitarie stesse;

**Visto** lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, condiviso tra i rispettivi uffici in data 07/02/2025, in cui sono esplicitati gli obblighi in capo a ciascuna delle parti, di seguito sintetizzati:

- per l'ASST Gaetano Pini - CTO:
  - messa a disposizione dell'Università degli Studi di Milano, in via esclusiva, della struttura di cui all'Allegato 1 della convenzione di che trattasi, per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia (art.2);





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 87 del 13 FEB. 2025

- accesso alla mensa, fornitura di camici e cartellino identificativo per gli specializzandi (art. 6);
  - garanzia, a favore degli specializzandi di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi e infortuni connessi all'attività svolta nelle strutture di assegnazione, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 368/1999 (art.9);
  - adozione delle misure generali e specifiche che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico dell'ASST, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'Ente medesimo (art. 10);
- per l'Università degli Studi di Milano:
- impegno del medico in formazione specialistica presso la struttura convenzionata per un numero di ore pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno (art.5);
  - utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale della UOC Ortopedia e Traumatologia d'Urgenza esclusivamente da parte degli specializzandi ammessi alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del Decreto Legislativo. n. 368/1999 (art. 6);

**Visto**, altresì, il prospetto di rendicontazione realizzato dalla UOC proponente, depositato in atti, che quantifica gli oneri derivanti dalla presente convenzione sulla base del numero massimo presunto di specializzandi (n. 10/anno) che la predetta Scuola potrà assegnare, secondo il criterio della rotazione, all'ASST Gaetano Pini – CTO, per gli anni 2025/2029 (60 mesi), relativi alle seguenti voci di spesa:

- € 51.480,00= fruizione del servizio mensa con addebito della quota parte per pasto, di € 4,54 oltre IVA/specializzando, ai sensi del regolamento aziendale vigente in materia;
- € 5.940,00= servizio di lavaggio camici pari ad € 0,44/die +IVA;
- € 120,60= rilascio cartellini identificativi, con costo unitario di €1,65 + IVA;

**Precisato** che la convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 5 anni, pari a quella del corso di studio;

**Acquisito** il parere favorevole del Direttore Sanitario conservato in atti;

**Dato atto** che è demandato al Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia d'Urgenza dell'ASST Gaetano Pini-CTO il monitoraggio dell'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;

**Ritenuto** di autorizzare la stipula della convenzione di che trattasi, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 87 del 13 FEB. 2025

**DELIBERA**

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di autorizzare la stipula della convenzione con l'Università degli Studi di Milano, approvandone il testo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'utilizzo di strutture extrauniversitarie per le esigenze didattico formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia;
2. di dare atto che la convenzione in parola decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà la durata di 5 anni, pari a quella del corso di studio, per gli A.A. dal 2025 al 2030, fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso;
3. di dare atto che l'onere massimo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 57.540,60, è annotato ai conti di bilancio degli esercizi 2025/2026/2027/2028/2029 e 2030, così come indicato nei primi due fogli della presente deliberazione;
4. di demandare al Direttore della UOC Ortopedia e Traumatologia d'Urgenza dell'ASST Gaetano Pini-CTO il monitoraggio dell'attuazione delle condizioni di cui alla convenzione di che trattasi;
5. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. Cesare CANDELA)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Rossana GIOVE)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Marco PATERNOSTER)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

UOC Affari Generali e Legali

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott.ssa Marilena Moretti  
Pratica trattata da: Dott.ssa Annalisa La Placa  
2025 - 1.1.3 / 6





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 87 del 13 FEB. 2025

### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 13 FEB. 2025 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 8 pagine e n. 1 allegato

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefano Cipod*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, lì \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto



**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

Tra

L'Università degli Studi di Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 02.06.1973, domiciliata per la carica in Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano; (di seguito indicata Università)

e

l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini-CTO con sede in Milano, Codice Fiscale 09320530968, qui rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Paola Lattuada domiciliata per la carica presso la sede sociale dell'ASST; (di seguito indicata ASST) - di seguito congiuntamente "Parti" -

Visti

- Il Decreto Legislativo n. 368 del 17/08/1999 e s.m.i. - *Attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE che modificano la direttiva 93/16/CE* e in particolare gli articoli 34 e seguenti;
- la Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009 - *T.U. delle leggi regionali in materia di sanità* e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale n. 68 del 04/02/2015- *Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- il Decreto Interministeriale n. 402 del 13/6/2017 *recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa ed assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria*;
- la Delibera della Giunta Regionale n. XI/7437 del 30/11/2022 con la quale è stato approvato il nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde



sedi delle facoltà, scuole e dipartimenti di medicina e chirurgia per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca;

- o la Delibera della Giunta Regionale n. 958 del 18/09/2023 *“Indirizzi per la progressiva assunzione di autonomia operativa e decisionale del medico in formazione specialistica ai sensi dell’art. 34, comma 2, lett. c), della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33”* di presa d’atto del documento *“Livelli di Autonomia del Medico in Formazione Specialistica”* predisposto nel dicembre 2022 dall’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

#### Richiamati

- o gli Accordi Unici e relativi Addendum tra l’Università degli Studi di Milano e i Poli Ospedalieri Convenzionati di primo accesso (POC1), approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27/06/2023, riguardanti il personale e gli studenti universitari operanti presso gli Enti Ospedalieri Convenzionati Successivi (EOCS), facenti parte della rete formativa della Scuola di Specializzazione/Corso di Laurea per la definizione degli obblighi e responsabilità di cui al D.lgs. n. 81/2008 e al D.lgs. n. 101/2020;

#### Premesso che

- o tra le Parti è in essere, in regime di proroga, una Convenzione quadro attuativa che disciplina lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca e le attività assistenziali ad esse connesse per lo svolgimento dei Corsi di Studio dell’area medico-sanitaria;

- o l’art. 34 e seguenti del D. Lgs. n. 368/1999 e l’art. 3 comma 3 del D.l. n. 68/2015 prevedono che ogni Scuola di Specializzazione operi nell’ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall’osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all’art. 43 del medesimo decreto;

- o le Università sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle attrezzature e servizi logistici posti a disposizione da Enti pubblici e privati facenti



parte della rete formativa per l'espletamento di attività didattico-formative professionalizzanti dei medici in formazione;

○ l'ASST con nota del 20/03/2024 ha manifestato l'interesse a contribuire allo svolgimento delle attività professionalizzanti finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale a favore dei medici iscritti alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia e intende mettere a disposizione le proprie strutture, attrezzature, servizi logistici e personale;

○ Viste le deliberazioni adottate dai seguenti organi dell'Università:

- Consiglio telematico della Scuola di Specializzazione in data 02/04/2024;

- Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia nella seduta del 06/05/2024;

- Senato Accademico in data 11/06/2024.

Tutto ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente accordo.

Art. 2

Finalità

L'ASST consente all'Università degli Studi di Milano l'utilizzo, in via esclusiva, delle strutture di cui al successivo art. 3 poste a disposizione per le attività didattico-formative della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, senza riserve o condizioni, fatte salve quelle esplicitate nel presente accordo.

L'ASST si impegna a non stipulare altre convenzioni con Scuole della medesima tipologia di altro Ateneo per l'utilizzo della struttura posta a esclusiva disposizione della Scuola dell'Università degli Studi di Milano.

Art. 3



#### Impegni assunti dalla struttura convenzionata

L'ASST, per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2, mette a disposizione esclusiva le strutture, i servizi logistici ed il personale medico, tecnico, paramedico ed ausiliario facente capo alla U.O.C. Ortopedia - Traumatologia d'Urgenza, nonché gli ambulatori e laboratori specialistici specificati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante del presente atto. Tale allegato, previa intesa tra le Parti, potrà essere modificato o integrato in corso di convenzione.

L'ASST assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento della struttura posta a disposizione e indicata all'allegato "A"; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale della stessa, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art.15 comma 2°.

L'ASST si impegna, altresì, a garantire la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura convenzionata agli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

La struttura convenzionata è stata classificata come "collegata" ai sensi del D.I. n° 402/2017.

#### Art. 4

##### Impegni assunti dall'Università

L'Università si impegna ad utilizzare la struttura di cui all'allegato "A", unicamente per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale degli iscritti alla Scuola medesima.

#### Art. 5

##### Attività formativa



L'Università per l'espletamento delle attività professionalizzanti dei medici ammessi alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia utilizza le strutture, le attrezzature ed il personale presenti nella struttura convenzionata, senza alcun onere a proprio carico. Il medico in formazione ai sensi del D.I. n° 68/4.2.2015 è tenuto allo svolgimento delle attività professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) in misura pari al 70% dell'attività complessivamente prevista e ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto nell'ambito della struttura convenzionata è pari a quello previsto per il personale del SSN a tempo pieno.

Sotto la guida del tutore, il medico in formazione partecipa alla totalità delle attività mediche dell'Unità Operativa per una graduale assunzione dei compiti assistenziali, eseguendo interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la Direzione Sanitaria dell'ASST ed il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale sono qualificate secondo i gradi di seguito indicati:

- attività di appoggio - quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sue attività;
- attività di collaborazione - quando svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche, sotto il diretto controllo del personale medico strutturato;
- attività di autonomia - quando svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione viene definito dalla Scuola di Specializzazione, è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato

annualmente in relazione alle necessità didattiche, nonché alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

#### Art. 6

##### Frequenza dei medici in formazione e partecipazione alle attività assistenziali

Le strutture poste a disposizione saranno utilizzate dai medici che abbiano stipulato specifico contratto di formazione specialistica ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 368/1999.

I medici in formazione, tenuti a frequentare l'Unità Operativa e le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della Scuola con la direzione dell'ASST, nonché il responsabile della struttura convenzionata.

Le attività e gli interventi svolti sono dettagliatamente riportati sul "libretto personale di formazione" appositamente predisposto, e al termine del periodo svolto deve essere vistato dalla Direzione dell'ASST e trasmesso alla Direzione della Scuola; il responsabile della U.O. convenzionata presso la quale la formazione si effettua ha il compito di comunicare alla Direzione dell'ASST le attività e gli interventi svolti dai medici in formazione.

La sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti.

Le Parti, in ottemperanza alle disposizioni previste dalla normativa vigente, concordano che in nessun caso l'attività svolta dal medico in formazione sia considerata sostitutiva di quella svolta dal personale di ruolo.

L'ASST consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, esclusivamente previo pagamento del pasto secondo il



regolamento aziendale, di utilizzare il parcheggio ove disponibile e fornisce agli stessi camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

Ogni anno la Direzione della Scuola comunica, a mezzo PEC all'indirizzo [protocollo@pec.asst-pini-cto.it](mailto:protocollo@pec.asst-pini-cto.it) alla Direzione dell'ASST il numero e i nominativi dei medici in formazione che frequenteranno la struttura convenzionata, il periodo di frequenza, i tipi di attività in cui dovranno essere impegnati e il loro livello di autonomia nella esecuzione di tale attività.

#### Art. 7

##### Nomina dei professori a contratto e dei tutori

Le Parti convengono che all'inizio di ogni Anno Accademico, nel rispetto della normativa vigente nonché dei regolamenti universitari, l'Università su proposta del Consiglio di Scuola, d'intesa con l'ASST, potrà attribuire a personale esperto, operante presso la struttura convenzionata appartenente alla rete formativa della Scuola, la responsabilità di attività didattiche comprese nell'ambito dell'Ordinamento Didattico della Scuola: in tal caso, al richiamato personale esperto verrà conferito l'incarico di professore a contratto. Con le medesime modalità l'Università potrà attribuire le funzioni di tutore.

A tale riguardo l'ASST autorizza sin d'ora i propri dipendenti che ne siano eventualmente interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale a partecipare all'attività didattica della Scuola.

La nomina dei professori a contratto e dei tutori non comporta alcun onere per l'Università. L'attività didattica svolta dal personale ospedaliero è riconosciuta ai fini del curriculum professionale dello stesso.

#### Art. 8

##### Oneri delle parti contraenti

La presente convenzione non comporta alcun onere finanziario per l'ASST e per l'Università, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione, in conseguenza

dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dall'ASST stessa.

#### Art. 9

##### Copertura assicurativa a carico dell'Ente convenzionato

L'ASST, individuata dal Consiglio della Scuola come sede temporanea della rotazione dello specializzando, garantisce ai medici in formazione specialistica la copertura della responsabilità civile verso terzi e gli infortuni derivanti dall'esercizio delle attività e prestazioni assistenziali previste annualmente dal programma di formazione individuale, con le medesime modalità previste per il personale dipendente, ai sensi dell'art. 41 comma 3° del D.Lgs. n. 368/1999.

Il medico in formazione specialistica, al pari del personale dipendente, può richiedere l'estensione della polizza anche per la colpa grave dietro il pagamento di una quota integrativa, a carico dello specializzando, secondo quanto disposto dall'art. 10 c. 3 della L. n.24/2017.

#### Art. 10

##### Prevenzione e Sicurezza

I medici in formazione specialistica, ai sensi dell'art. 2 comma 1° del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture dell'ASST convenzionata e sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza.

Al riguardo, il rappresentante legale dell'ASST (art. 18 del decreto di cui al 1° comma), in qualità di datore di lavoro, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei medici in formazione, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico della stessa, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi dell'ASST medesima.



I medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dall'ASST ospitante.

Ai fini del coordinamento della protezione e sicurezza dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti e per l'ottimizzazione della radioprotezione, in osservanza agli artt. 109, 112, 113 e 115 del D.Lgs 101/2020 e s.m.i., si rinvia all'Accordo unico stipulato dall'Ateneo ai fini degli obblighi e delle responsabilità di cui al d.lgs. n. 81/2008 e al d.lgs. 31 luglio 2020 n. 101 con l'Ente preposto alla sorveglianza fisica e sanitaria degli specializzandi in Ortopedia e Traumatologia, individuato nel caso specifico nell'ASST Santi Paolo e Carlo, quale Polo ospedaliero convenzionato di primo accesso (POC1), e all'Addendum allegato all'Accordo unico che regola i rapporti tra Ateneo, Poli ospedalieri di primo accesso ed enti ospedalieri convenzionati successivi facenti parte della rete formativa delle singole scuole.

#### Art. 11

##### Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente Convenzione, a eccezione di quelle informazioni, dati, know-how e notizie per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e di quelle per le quali la parte da cui tali informazioni, dati, know-how, notizie provengono, abbia dato il proprio consenso scritto.

Le Parti si impegnano a non fare oggetto di utilizzazione dei dati sopra specificati, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.

La presente clausola di riservatezza è a tempo indeterminato, anche dopo la cessazione del rapporto convenzionale.

#### Art. 12

### Trattamento dei dati personali

Le Parti, in qualità di Contitolari del trattamento per i dati personali dei medici in formazione ai fini dell'esecuzione delle esigenze didattico-formative di cui alla presente convenzione, si impegnano a trattare i suddetti dati personali in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018, e dal Regolamento U.E. n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità trattati con modalità prevalentemente informatiche sono, quindi, tutti i dati personali necessari allo svolgimento delle attività professionalizzanti di tirocinio formativo da parte dei medici in formazione della Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia ivi compresi i dati identificativi degli Interessati, le informazioni inerenti le attività pratiche svolte dai medici in formazione nell'ambito del proprio progetto di tirocinio, i giudizi espressi dai professori/tutor in merito a tale tirocinio e, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi, ecc.

Nell'ambito della contitolarità, ciascuna Parte si impegna a raccogliere e a trattare i dati degli specializzandi ai fini dell'esecuzione delle prestazioni poste a proprio carico in base alla convenzione e alla relativa normativa applicabile ed è responsabile solo per tale specifico trattamento; la condivisione di tali dati tra le Parti è limitata a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione della convenzione, adottando misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei dati trasmessi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti quali il trattamento dei dati relativi ai professori/tutor e soprattutto il trattamento dei dati dei pazienti, le Parti sono autonomi titolari del trattamento ed entrambi assolvono in autonomia agli adempimenti previsti dalla legge.

In particolare, l'ASST è da considerarsi Titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti trattati nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria e ai fini assicurativi di polizza



infortuni svolta nei loro confronti (gestione e conservazione della cartella sanitaria), ai sensi dell'art. 10 della presente convenzione.

L'ASST si impegna a nominare i medici in formazione che svolgono le attività professionalizzanti presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E.. I medici in formazione potranno accedere solo ai dati personali dei pazienti e, in generale, di terzi che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività poste ad oggetto del proprio tirocinio formativo, con obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'ASST e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

I dati saranno trattati secondo le istruzioni fornite dai titolari per quanto di loro competenza, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l'integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari ex art. 9 del Regolamento UE, come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

L'Università rinvia alle informazioni in materia, elaborate dalla stessa e consultabili sul sito internet istituzionale alla pagina web <https://www.unimi.it/it/ateneo/normative/privacy> nella sezione "Le informative sulla privacy e la gestione dei dati": "Informativa per Enti in convenzione per attività di tirocinio (11 ottobre 2022)" per l'ASST, e "Informativa per studenti, laureati, partecipanti ai test di ammissione, studenti in mobilità internazionale (15 giugno 2022)" per i medici in formazione.

L'ASST, da parte sua, rinvia alle informazioni in materia elaborate dallo stesso e rese disponibili agli interessati sul proprio sito all'indirizzo <http://www.asst-pini-cto.it/amministrazionetrasparente/disposizionigenerali/attigenerali>, ai sensi degli artt. 13 e ss. del Regolamento U.E. n. 679/2016 (di seguito, quando richiamate congiuntamente alle informative rese dall'Università, "Informative").

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente legge sulla protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente convenzione.

Le Parti si impegnano a gestire tempestivamente le eventuali richieste degli interessati secondo le proprie procedure interne, restando inteso che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del Regolamento UE nei confronti di ciascun titolare, inoltrando la richiesta all'una o all'altra Parte, in qualità di titolari del trattamento, e/o ai rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati che sono stati nominati e che sono contattabili ai recapiti indicati nelle rispettive Informative.

Le Parti si impegnano a collaborare tra di loro, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e inserendole in un formato intellegibile, al fine di garantire l'evasione delle richieste degli Interessati entro il termine di legge, sull'intesa che tale adempimento sarà evaso dalla Parte che ha ricevuto tale istanza o dal suo Responsabile della Protezione dei Dati.

Le Parti si impegnano altresì a gestire eventuali *data breach* secondo i protocolli attuati nelle rispettive istituzioni. In ogni caso, ciascuna Parte si impegna a comunicare all'altra tempestivamente e senza ritardo ogni eventuale violazione.

Resta in ogni caso inteso che la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti si impegnano a mettere a disposizione degli interessati il contenuto essenziale dell'accordo di contitolarità contenuto nella presente clausola, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 2, del Regolamento U.E. n. 679/2016.



Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola del presente Accordo/Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.

#### Art. 13

##### Anticorruzione

Le Parti si impegnano all'osservanza delle rispettive "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrati di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021 pubblicati sui siti internet degli Enti, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

Si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

#### Art. 14

##### Durata

La presente convenzione entra in vigore dalla sottoscrizione ed avrà una durata pari a quella del corso di studio di 5 anni (cinque), fatta salva la necessità di garantire in ogni caso, se necessario, la conclusione dell'anno accademico in corso.

La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle parti.

L'ASST si impegna a comunicare all'Università, a mezzo Pec non oltre il termine di 1 mese prima della scadenza della convenzione, la disponibilità al rinnovo. La convenzione è da

intendersi prorogata per il periodo necessario al completamento del relativo iter deliberativo.

Qualora la manifestazione di intenti dovesse pervenire successivamente, le Parti si determineranno per la proroga degli effetti della convenzione per il periodo necessario al completamento dell'iter di approvazione dell'accordo.

#### Art. 15

##### Recesso

Le Parti hanno facoltà di recesso, fatta salva la conclusione dell'anno accademico già iniziato. Il recesso dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare a mezzo PEC.

L'Università ha facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della naturale scadenza qualora le strutture poste a disposizione non dovessero essere più rispondenti, secondo le nuove normative, agli standard e ai requisiti minimi necessari per far parte della rete formativa della Scuola.

#### Art. 16

##### Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle parti, di comune accordo, e costituiranno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### Art. 17

##### Imposte

Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'ASST, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'ASST effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 23935 del 05/02/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.



La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

Milano, li

PER L'UNIVERSITÀ DEGLI  
STUDI DI MILANO  
LA RETTRICE  
Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

PER ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI, CTO  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Paola Lattuada

Allegati:

Allegato "A": descrizione struttura

www.AlboPretorionline.it

ALLEGATO "A" (Allegato da compilarsi a cura dell'Ente convenzionato)

**STRUTTURE POSTE A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE  
IN ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA**

(Parametri individuati dal Decreto Interministeriale n° 402 del 13.6.2017 recante gli standard, requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria)

INDICARE LA DENOMINAZIONE  
DELL'U.O./S.C. POSTA A  
DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA

U.O.C. Ortopedia - Traumatologia d'Urgenza

CODICE NSIS<sup>1</sup> U.O.

030921

DIRETTORE U.O.

Dr. Marco Luigi Maria Berlusconi

STRUTTURA SANITARIA  
(ASST/ATS/FONDAZIONE/IRCCS/ECC.;  
in caso di articolazione in più sedi  
specificare il Presidio)

ASST CENTRO SPECIALISTICO ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI - CTO

U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON ALTRA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DELL'ATENEO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
SE SÌ INDICARE QUALI:		
U.O./S.C. GIÀ CONVENZIONATA CON SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ALTRO ATENEO	SI	<input checked="" type="checkbox"/>
SE SÌ INDICARE QUALI:	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare  SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ..... Indicare se come struttura di sede, struttura collegata o struttura complementare	

<sup>1</sup>NSIS= Nuovo Sistema Informativo Sanità. Tale codice, oltre che reperibile presso la Direzione dell'Ospedale, per i reparti dotati di Degenza è presente nella Scheda Dimissione Ospedaliera (SDO).



STANDARD STRUTTURALI			
A) FONDAMENTALI  devono essere tutti presenti nella struttura di sede e nella struttura collegata	Degenza	SI N° Posti Letto...12...	
	Day Surgery	NO N° Posti Letto	
	Sale Operatorie	SI N° 4	
	Sala gessi	SI	
	Ambulatori	SI N° 2	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO	Se non presente nella U.O. indicare se presente nell'Ospedale che ospita l'U.O.
B) ANNESSI*  *almeno due degli standard annessi devono essere necessariamente presenti nella struttura di sede o nell'Azienda ospitante ed uno degli standard deve essere necessariamente presente nella struttura collegata o nell'Azienda ospitante.	Unità spinale	SI	
	Artroscopia	SI	
	Oncologia dell'apparato locomotorio	SI	
	Chirurgia ricostruttiva osteoarticolare	SI	
	Terapia intensiva	NO	
	Traumatologia	SI	

STANDARD STRUTTURALI	Livelli minimi di accettabilità	Indicare SI/NO
C) SERVIZI GENERALI E DIAGNOSTICI DELLA AZIENDA OSPEDALIERA CHE OSPITA LA STRUTTURA DI SEDE E LA STRUTTURA COLLEGATA	Radiologia diagnostica per immagini	SI
	Medicina di Laboratorio	SI
	DEA di 1° livello o 2° livello	NO
	Terapia fisica e riabilitativa	SI

STANDARD ORGANIZZATIVI		Indicare numero
PERSONALE MEDICO *	Medici	5
PERSONALE SANITARIO *	Personale Tecnico	6
	Personale Infermieristico	42

Si certifica che il numero del personale medico, sanitario e tecnico è conforme al volume assistenziale della struttura.

STANDARD ASSISTENZIALI	Tipologia	Indicare numero (volume complessivo annuo U.O.)	Parametri individuati dal D.L. 402/2017 per la struttura di sede	Parametri individuati dal D.L. 402/2017 per la struttura collegata
A) INTERVENTI CHIRURGICI ANNUI	Interventi di Alta Chirurgia	100	N. 150	N. 50
	Interventi di Media Chirurgia	175	N. 350	N. 175
	Interventi di Piccola Chirurgia	200	N. 500	N. 250
B) RICOVERI ANNUI	Degenze	500	N. 800	N. 400
	Day Hospital e/o Day Surgery	0	N. 400	N. 200

REQUISITI SPECIFICI ASSISTENZIALI	Indicare il Volume annuale dell'U.O.
Nella colonna a fianco deve essere indicato il volume annuale dell'attività assistenziale dell'UO con riferimento alle prestazioni di seguito indicate che dovranno essere espletate dallo specializzando nell'arco del percorso formativo.  * Campo obbligatorio per la determinazione del calcolo degli iscrivibili alla Scuola di specialità	
Aver partecipato a interventi ortopedici conservativi di cui almeno 200 eseguiti in prima persona	
Interventi di Alta Chirurgia di cui almeno il 10% come primo operatore, il resto come secondo	
Interventi di Media Chirurgia di cui il 25% come primo operatore, il resto come secondo	
Interventi di Piccola Chirurgia di cui il 40% come primo operatore, il resto come secondo	
Partecipazione a sessioni di Cadaverlab	
Aver prestato attività di assistenza diretta per almeno un'annualità in chirurgia d'emergenza e Pronto soccorso e nelle Specialità Chirurgiche Integrative previste dall'ordinamento della Scuola	

Timbro e firma del CTO

ASST CENTRO SPECIALISTICO  
ORTOPEDICO TRAUMATOLOGICO  
GAETANO PINI / CTO  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dr.ssa PAOLA LATTUADA

Visto Il Direttore della Scuola